


- 
- Cosa sono le DAT
 - Sono delle disposizioni che la persona in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi , può esprimere in merito all'accettazione o rifiuto di determinati :
 - Accertamenti diagnostici
 - Scelte terapeutiche
 - Singoli trattamenti sanitari

Chi può fare le DAT

Qualunque persona che sia

- Maggiorennne
- In grado di intendere e volere

In che forma si depositano le DAT

- Dal notaio sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio .
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente .
- Presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolarmente la raccolta delle Dat con scrittura privata
- Presso gli uffici consolari italiani, per i cittadini all'estero
- L'atto non implica nessun tipo di imposta

Dove sono inserite e consultabili le DAT

A partire dal 1 febbraio 2020 -Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani sono raccolte e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute .

DM 10/12/2019


Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via mail dell'avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Nomina del fiduciario

- Può essere nominato quale proprio fiduciario (la legge ne prevede la possibilità non l'obbligo) una persona maggiorenne e capace di intendere e volere.
- Il fiduciario rappresenta il disponente, quando impossibilitato, dialogando con i sanitari e le strutture sanitarie, per una migliore comprensione e più corretta attuazione delle DAT, al variare delle situazioni cliniche.
- Il fiduciario non decide al posto del paziente ma decidera con il paziente , cercando cioè di dar voce ai desideri che il lo stesso manifesterebbe se potesse esprimersi.

fiduciario e ruolo del medico

- Il fiduciario è chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con i medici e la struttura sanitaria . Il medico è tenuto al rispetto delle DAT ,eventualmente consentendo di disattenderle , di concerto con il fiduciario , solo nel caso in cui :
 - Appaiano palesemente incongrue .
 - Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente .
 - Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT .

- 
- Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare .

Si possono modificare le DAT ?

- Utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate possono essere rinnovate , modificate o revocate in qualsiasi momento.

Cosa succede in caso di contrasto fiduciario e il medico

- L'art. 3 comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata , ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Il disponente può modificare o revocare il fiduciario

- Sì, lo può fare . In qualsiasi momento , senza l'obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
- Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria . In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego , sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

- Le D.A.T. derivano direttamente dal **principio di autodeterminazione** dell'individuo.
- Le D.A.T. sono uno strumento che consente a ciascuno , finchè si trova nel pieno possesso delle sue facoltà mentali di dare **disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari** per una eventuale circostanza o un tempo in cui tali facoltà potrebbero essere gravemente ridotte o annullate. E' un documento che può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e che può prevedere l'indicazione di una persona di fiducia (**fiduciario**), alla quale affidare scelte che l'interessato non è più in grado di assumere, uno strumento giuridico inteso a proteggere il firmatario dall'accanimento terapeutico e in grado di disporre l'astensione da cure dolorose e/o futili e superflue, qualora la patologia si rivelasse irreversibile e gravemente lesiva della dignità umana.